



Prima Pagina



dal 1957

il GIORNALE dell'INGEGNERE

Quindicinale
di informazione
per ingegneri
e architetti

Home

Chi siamo

Contatti

Abbonamenti

Collegio

Cerca



Sisma in Abruzzo

Ultimo Numero

Indice anno 2008

Articoli on line

Archivio Speciali

Normativa

News on line

Linea diretta Ordini

Link agli Ordini

Editoria

Convegni

Associazioni

Inserzioni varie

Normativa

Numero 6 del 1 aprile 2009

Il nuovo conto energia

Dott. ing. Edoardo M. Azzimonti

Membro del CT&I del CEI e della Commissione sistemi elettrici ed elettronici del Collegio ingegneri ed architetti di Milano

GENERALITA'

La tutela dell'ambiente e la sua conservazione sono, al giorno d'oggi, due aspetti molto importanti da valutare nelle scelte che, ogni persona di coscienza, effettua nell'ambito della propria vita quotidiana e, in certi casi, diventano parte di uno stile di vita.

L'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta una scelta in cui, sicuramente, questi aspetti hanno prevalso su ogni altro tipo di considerazione.

Tuttavia, in molti casi, al di là delle intenzioni, ci si trova nelle condizioni di dover rivedere le proprie decisioni per motivi legati alle problematiche economiche, come nel caso degli impianti solari fotovoltaici.

Per agevolare la diffusione di questo tipo di impianti è stato emanato, dai Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM), un nuovo decreto ministeriale, il DM 19/02/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007 (denominato "nuovo" Conto Energia), che sostituisce i precedenti decreti del 28/07/2005 e del 06/02/2006 ("vecchio" Conto Energia). Tali decreti prevedono un meccanismo di incentivazione economica nel caso di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

La gestione di questo meccanismo di incentivazione è stata affidata al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.).

Per avere un'idea della diffusione di questi tipo di impianti, relativamente al territorio nazionale, si può fare riferimento ai dati del GSE (Comunicato stampa del 15/04/2008), secondo cui, "la potenza installata degli impianti fotovoltaici incentivati dal Conto Energia ha raggiunto, a oggi, oltre 100 MW su tutto il territorio nazionale.

Tale potenza si riferisce a 10.000 impianti entrati in esercizio (tra Vecchio e Nuovo Conto Energia) da quando è attivo il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta da fotovoltaico gestito dal GSE.

Di questi impianti, 4.836 sono relativi ai piccoli impianti (compresi tra 1 kWp e 3 kWp), 4.260 ai medi impianti (compresi tra 3kWp e 20 kWp) e 645 ai grandi (superiori a 20 kWp).

Le regioni con una maggiore potenza installata sono Lombardia (12 MWp), Puglia (11 MWp) e Trentino Alto Adige (10 MWp).

Solo tre regioni, la Valle D'Aosta, il Molise e la Liguria, non hanno ancora installato la potenza di 1 MW.

Il Gestore dei Servizi Elettrici ha riconosciuto, da quando è attivo il Conto Energia, 20 milioni di euro in incentivi."

Nelle figure che seguono, sono riportati la potenza ed il numero di impianti in esercizio, incentivati con il vecchio ed il nuovo Conto Energia, aggiornati al 1 ottobre 2008.

Figura 1: impianti incentivati ai sensi del DM 28/07/2005 e DM 06/02/2006 [scarica](#)

Figura 2: impianti incentivati ai sensi del DM 19/02/2007 [scarica](#)

In ambito europeo tuttavia, questi dati, anche se confortanti per quanto concerne le prospettive di sviluppo, vedono l'Italia ancora molto lontana dagli obiettivi raggiunti da alcuni paesi.

Figura 3: potenza installata nell'unione europea nel biennio 2005-2006 (Fonte EurObserv'ER) [scarica](#)

Figura 4: potenza complessiva disponibile nell'unione europea alla fine del 2006 (Fonte EurObserv'ER) [scarica](#)

In Italia, ad ogni impianto è associata la figura di un "soggetto responsabile" rappresentato da colui che, nel rispetto delle disposizioni del nuovo decreto, ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti dal GSE.

Il soggetto responsabile può essere:

1. una persona fisica;
2. una persona giuridica;
3. un soggetto pubblico;

Dall'Ordine degli Ingegneri di Cuneo

Siamo partiti con grande entusiasmo, come prima squadra volontaria dell'Ordine degli Ingegneri di Cuneo, sentendo il dovere morale di dare anche noi una mano ai nostri amici abruzzesi, con un po' di apprensione per quello che avremo trovato in un territorio investito da una grande disgrazia come il terremoto dell'Aquila del 6 aprile.

Lunedì mattina 18.05.2009 ci siamo radunati, insieme a molti ingegneri strutturisti arrivati da ogni parte d'Italia, nella Caserma della Finanza dell'Aquila, centro organizzativo e funzionale della grande macchina dei soccorsi della Protezione Civile, denominata DI. COMA. C.

Dopo alcune riunioni organizzative e la consegna da parte del CNI delle attrezzature antinfortunistiche, nonché di un adeguato abbigliamento su cui spiccava la scritta "Consiglio Nazionale Ingegneri", che ci ha anche riempiti di orgoglio, siamo stati assegnati con una decina di altre...

leggi

Formazione

**Consulta
i corsi di formazione
in programma**

leggi

Cerca - offro lavoro

**Spazio riservato alle richieste
e alle offerte di lavoro.**

leggi

4. uno o più condomini di una unità abitativa o di un edificio.

CONSISTENZA DEGLI INCENTIVI

Per avere diritto alle incentivazioni, l'impianto fotovoltaico dovrà possedere una potenza nominale non inferiore ad 1 kW ed essere collegato alla rete elettrica (grid connected); restano quindi esclusi, da tale decreto, gli impianti cosiddetti in isola (stand alone), dotati di un proprio meccanismo di accumulo, che quindi non verranno presi in considerazione nel presente articolo.

Un aspetto molto importante di questo decreto, che vale la pena sottolineare, è il seguente: le incentivazioni economiche non vengono erogate in fase di costruzione dell'impianto ma solo a fine lavori e dopo che l'impianto stesso è stato messo in esercizio; inoltre, l'importo riconosciuto non è proporzionale al costo dell'impianto, ma alla quantità di energia elettrica prodotta nel tempo (per un periodo massimo di venti anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto). L'incentivo verrà erogato con cadenza mensile, nel caso di impianti con potenza nominale installata superiore a 20 kW, o bimestrale nel caso di impianti con potenza nominale installata fino a 20 kW.

L'importo che viene utilizzato come base di calcolo, per il riconoscimento degli incentivi, varia al variare della potenza installata e dell'eventuale integrazione architettonica dell'impianto con l'edificio, secondo la tabella 1, i cui importi sono validi per impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009:

Tipologia di impianto fotovoltaico

Potenza nominale dell'impianto (kW) Non integrato

(€/kWh) Parzialmente integrato

(€/kWh) Integrato

(€/kWh)

A) $1 < P < 3$ 0,392 0,431 0,480

B) $3 < P < 20$ 0,372 0,412 0,451

C) $P > 20$ 0,353 0,392 0,431

Tabella 1: tariffe incentivanti per dimensione dell'impianto e per tipologia di integrazione *scarica*

Come già sottolineato in precedenza, queste tariffe verranno erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, senza essere assoggettati agli aggiornamenti ISTAT.

Questi importi vengono riconosciuti per tutta l'energia prodotta e non solo per quella autoconsumata; viene quindi incentivata anche l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso e ceduta alla rete.

Per gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, gli importi riportati in tabella saranno decurtati del 2%.

Per quanto riguarda gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre 2010 è prevista l'emanazione di altri decreti che ridefiniranno le tariffe incentivanti.

Come si può evincere dalla struttura della tabella 1, il D.M. 19/02/2007 – allegati 2 e 3 - individua tre tipologie di integrazione:

1. impianto fotovoltaico con integrazione architettonica: è l'impianto fotovoltaico in cui i moduli sono integrati secondo le tipologie elencate nell'allegato 3 del decreto, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
 2. impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 del decreto, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
 3. impianto fotovoltaico non integrato: è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
- Al fine di evitare errate interpretazioni in fase di classificazione dell'impianto, sul sito web del GSE è stata pubblicata una guida che individua tredici differenti tipi di interventi validi ai fini del riconoscimento della parziale o totale integrazione architettonica, definendo per ciascuno di essi i requisiti minimi che devono essere soddisfatti (Guida all'integrazione architettonica).

Gli importi utilizzati come base di calcolo, riportati in tabella 1, possono essere incrementati del 5% nel caso in cui sussistano uno o più delle seguenti condizioni:

- impianto avente potenza nominale superiore a 3kW, non integrato, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta;
- impianto il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica, paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- impianto integrato in edificio, fabbricato, struttura edilizia di destinazione agricola in sostituzione di coperture in Eternit o contenenti amianto;
- impianto il cui soggetto responsabile sia un ente locale con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA NEGLI EDIFICI

Questo requisito, se presente, offre all'utente un'ulteriore possibilità di incremento delle tariffe riconosciute come incentivo, attraverso la concessione di un premio.

La concessione del premio abbinato all'uso efficiente dell'energia, è legata all'indice di prestazione energetica dell'edificio e spetta agli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (D. Lgs 311/06).

Gli interventi finalizzati al conseguimento di un uso efficiente dell'energia, possono riguardare edifici esistenti o di nuova costruzione.

Si distinguono 2 casi:

1. edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche;
2. edifici di nuova costruzione.

Nel caso di edifici esistenti, oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche, il soggetto responsabile dovrà dotarsi di un attestato di certificazione energetica dell'edificio, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, con una descrizione degli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico ed alla effettuazione degli interventi migliorativi, il soggetto responsabile dovrà richiedere una nuova certificazione energetica per l'edificio in oggetto ed allegare una relazione tecnica asseverata con la descrizione degli interventi effettuati.

Un utile riferimento, in questo caso, è rappresentato dai seguenti decreti:

- D.M. 07/04/2008: "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296";
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Per edifici di nuova costruzione invece, "il premio compete agli impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del DM 19/02/2007. Il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un'adeguata certificazione/qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore ad almeno il 50% dei valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del D. Lgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (D. Lgs 311/07)".

L'indice di prestazione energetica fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria per la sola climatizzazione invernale.

In ogni caso, il premio consiste in una maggiorazione variabile, che può arrivare al massimo al 30% della tariffa incentivante utilizzata come base di calcolo.

UTILIZZO DELL'ENERGIA PRODOTTA

In aggiunta agli incentivi, altri vantaggi economici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, sono rappresentati da:

- 1) la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, che nella pratica può essere rappresentata da:
 - a) la possibilità di vendere l'energia elettrica prodotta (ritiro dedicato o vendita alla borsa elettrica);
 - b) il risparmio derivante dagli autoconsumi;
- 2) la possibilità di ricorrere, per impianti di taglia massima pari a 200 kW, all'opzione denominata di "scambio sul posto" che assicura, oltre ai risparmi derivanti dagli autoconsumi, una notevole flessibilità nell'utilizzo dell'impianto.

Il servizio di scambio sul posto consente di utilizzare la rete elettrica di bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l'energia prodotta in eccesso nelle ore di massima insolazione e prelevandola nelle ore di buio o di scarsa insolazione, calcolando poi, annualmente, un saldo fra energia immessa ed energia prelevata. Con questo tipo di contratto è quindi possibile, in ogni momento della giornata, prelevare energia dalla rete o cederla.

Il D.M. 18/12/2008 e la successiva delibera ARG/elt 1/09 hanno esteso, rispetto ai successivi decreti, la possibilità di ricorrere al contratto di scambio sul posto ad impianti di potenza nominale fino a 200 kW, entrati in servizio successivamente al 31/12/2007.

Con il nuovo contratto di scambio sul posto, inoltre, non viene più effettuata una semplice compensazione fra l'energia prelevata e quella immessa in rete, ma viene utilizzato un criterio secondo il quale l'utente (produttore) paga regolarmente tutta l'energia prelevata dalla rete e riceve dal GSE un contributo proporzionale all'energia immessa in rete.

Nel caso in cui l'energia immessa in rete risulti in eccesso rispetto a quella prelevata, l'importo a credito corrispondente viene contabilizzato negli anni solari successivi e non è soggetto a scadenza (è stato eliminato il limite dei tre anni).

A titolo di esempio, se si limita l'esame ad impianti di piccola taglia (con potenza installata compresa fra 1kW e 3kW), operanti in regime di scambio sul posto, è possibile ipotizzare dei tempi di ritorno dei costi sostenuti pari a:

- 11-13 anni per impianti dislocati in Italia settentrionale;
- 9-11 anni per impianti dislocati in Italia centrale;
- 7-9 anni per impianti dislocati in Italia meridionale.

In generale, gli impianti di piccola taglia con potenza installata fino a 20 kW sono quelli che, per la natura stessa del decreto, offrono i maggiori vantaggi in termini di incentivazione per i seguenti motivi:

- usufruiscono di un ulteriore premio abbinato ad un eventuale uso efficiente della energia negli edifici;
- non richiedono gli interventi derivanti dalla necessità di denunciare l'impianto come officina elettrica;
- offrono la possibilità di ricorrere all'opzione denominata di "di scambio sul posto";
- presentano minori difficoltà nell'iter autorizzativo, in fase di realizzazione dell'impianto;
- delegano al gestore di rete il compito di effettuare la misura della energia elettrica prodotta, che effettua il servizio a fronte di un modesto canone annuo, attualmente pari a 26,82 euro.

Per quanto concerne invece la vendita dell'energia elettrica prodotta, sono disponibili le seguenti soluzioni:

- 1) contratto di ritiro dedicato con il GSE (vendita indiretta);
- 2) iscrizione al mercato elettrico o contratti bilaterali (vendita diretta).

Per quanto concerne l'opzione di ritiro dedicato (disciplinato dalla delibera AEEG n° 280/07) si potrà stabilire con il gestore di rete, dopo aver sottoscritto il contratto di ritiro dedicato con il GSEL, se si vuole optare per una cessione totale dell'energia prodotta o per una sua cessione parziale, conservando quindi, in questo caso, la

possibilità di utilizzare una parte dell'energia prodotta per soddisfare gli autoconsumi.

I prezzi minimi garantiti, nel caso di ritiro dedicato, sono disponibili sul sito del GSE.

Nel caso di iscrizione al mercato elettrico invece, il riferimento è il GME che definisce modalità e prezzi.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Come già precisato, il nuovo conto energia prevede che, prima di inoltrare la richiesta di incentivo, l'impianto debba essere messo in esercizio.

Si tenga presente che, per messa in esercizio dell'impianto si intende una condizione di funzionamento, per la quale sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1. l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica (la richiesta di allacciamento va inoltrata al Distributore, insieme ad una copia del progetto preliminare, prima della fine dei lavori, specificando se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto);
2. ad impianto ultimato è stata inviata, al Distributore, la comunicazione di fine lavori;
3. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
4. risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica.

Dopo la messa in esercizio dell'impianto, vi è un intervallo di tempo di 60 giorni per trasmettere al GSE la domanda di richiesta dell'incentivo; in seguito, il GSE entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, verificata la sua completezza, deve comunicare al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata.

Per richiedere le "tariffe incentivanti" ed il relativo "premio" abbinato all'uso efficiente dell'energia, il soggetto responsabile deve interagire con il portale informativo messo a disposizione dal GSE.

Il primo passo è quello di collegarsi al portale informativo del GSE al seguente URL:

https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/, effettuando la registrazione, al fine di ottenere una UserID ed una Password riservate.

Figura 5: pagina Internet per la registrazione al portale del GSE scarica

La UserID e la Password permetteranno di accedere alle sezioni del portale dove è disponibile la documentazione da compilare, consistente in:

1. modulo scheda tecnica, riportante i dati caratteristici dell'impianto;
2. modulo corrispondenza, contenente i recapiti da utilizzare per la corrispondenza;
3. modulo allegati elettronici, nel quale vanno inserite: n° 5 fotografie dell'impianto realizzato, l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati.

Dopo la compilazione dei moduli, è necessario stampare i seguenti allegati:

1. richiesta di concessione della tariffa incentivante;
2. scheda tecnica finale di impianto;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
4. richiesta di premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia (eventuale).

A questo punto è possibile procedere all'invio, al GSE, della seguente documentazione:

1. richiesta di concessione della tariffa incentivante (stampata dal portale) debitamente firmata;
2. scheda tecnica finale dell'impianto (stampata dal portale), timbrata e firmata da professionista iscritto all'Albo;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (stampata dal portale) e firmata, corredata da fotocopia (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore;
4. richiesta di premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia (eventuale).
5. documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI 0-2, corredata da almeno 5 fotografie dell'impianto, le stesse caricate sul portale (documentazione da inviare anche su CD, in formato PDF);
6. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori utilizzati; i moduli fotovoltaici dovranno essere di tipo conforme alla norma CEI EN 61215 o alla norma CEI EN 61646.
7. certificato di collaudo, redatto eventualmente secondo il fac-simile disponibile sul portale;
8. dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritta dal proprietario dell'immobile;
9. copia del permesso di costruire ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività;
10. copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico;
11. copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF, solo per impianti con potenza superiore a 20 kWp.

Tutta la documentazione inviata deve essere in originale.

FINANZIAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici, il GSE ha sottoscritto, con numerosi istituti di credito, un accordo quadro che permette di ricevere un finanziamento concesso sulla base della cessione totale del credito derivante dagli incentivi.

L'elenco degli istituti di credito con cui è stato stipulato l'accordo è disponibile sul sito del GSE.

Nella realizzazione dell'impianto e nella successiva messa in esercizio è molto importante, in questo caso, rispettare rigorosamente la tempistica prevista dagli istituti, riportata a titolo di esempio (non vincolante) nella tabella che segue.

Orizzonte temporale espresso in mesi

Impostazione della operazione Prefinanziamento Finanziamento

0 1-2 4-5 6

Progettazione impianto Installazione impianto Richiesta tariffa incentivante al GSE Concessione tariffa incentivante Cessione del credito e successiva sua erogazione

Tabella 2: le fasi del finanziamento scarica

REGIME FISCALE

Con riferimento al regime fiscale a cui sono assoggettate le somme ricevute come incentivazione in conto energia, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n° 46/E del 19/07/2007 con l'intento di fornire chiarimenti in merito.

In questa circolare vengono identificate tre differenti categorie di soggetti:

- persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati;
- persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di una attività commerciale;
- persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale.

Nel caso di persona fisica, per impianti di potenza fino a 20 kWp, posti al servizio dell'abitazione, i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante risultano esclusi dal campo di applicazione IVA e, per le imposte dirette, sono considerati irrilevanti fiscalmente.

In relazione ai costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, viene riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 10%, la cui detraibilità dipenderà poi dal tipo di utilizzo dell'impianto.

Per quanto concerne invece il regime fiscale a cui sono assoggettate le somme ricevute come importi derivanti dall'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto, l'Agenzia delle Entrate ha adottato una risoluzione, la n° 13/E del 20/01/2009 con l'intento di fornire chiarimenti in merito.

In questa risoluzione vengono identificate tre differenti categorie di soggetti:

- persona fisica o ente non commerciale;
- imprenditore o soggetto passivo IRES;
- lavoratore autonomo.

Solo nel caso di persona fisica, per impianti di potenza fino a 20 kWp, posti al servizio dell'abitazione, gli importi derivanti dall'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto risultano esclusi dal campo di applicazione IVA e, per le imposte dirette, sono considerati irrilevanti fiscalmente.

Ulteriori e più approfondite informazioni, possono essere reperite consultando la guida al conto Energia pubblicata dal GSE, giunta alla sua terza edizione, nella quale è anche possibile trovare i riferimenti legislativi necessari per la realizzazione dell'impianto oppure telefonando al numero verde 800.16.16.16.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione di un impianto fotovoltaico prevede l'applicazione delle Norme CEI del Comitato Tecnico CT82.

Fra tutte le norme del Comitato Tecnico CT82, un utile riferimento è rappresentato dalla Norma CEI 82/25: "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione".

segue

Società di Servizi del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano S.r.l. Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Tel: 02.76011294 - Fax: 02.76022755 - Partita IVA: 12941290152